

**REGOLAMENTO DEI CAMPIONATI
INDIVIDUALI**

Art. 1 – Generalità ⁽¹⁾

1. La Federazione italiana tennis indice annualmente i seguenti Campionati nazionali individuali:
 - a) Campionato di prima categoria;
 - b) Campionato di seconda categoria;
 - c) Campionato di terza categoria;
 - d) Campionato under 16;
 - e) Campionato under 14;
 - f) Campionato under 12;
 - g) Campionato over 35 maschile;
 - h) Campionato veterani.
2. Tutti i Campionati prevedono la disputa delle seguenti prove:
 - i) singolare maschile libero;
 - j) singolare femminile libero.
3. Il Campionato over 35 prevede la disputa della sola prova di singolare maschile.
4. Salva espressa indicazione contraria e salvi i casi di forza maggiore, tutti i Campionati individuali si disputano all'aperto.
5. In aggiunta ai Campionati sopra indicati, i Comitati regionali hanno la facoltà di indire annualmente il Campionato individuale under 18, limitato alla fase regionale.

Art. 2 - Titolo - Premi

1. Ai vincitori dei Campionati nazionali vengono assegnati il titolo ed una medaglia di conio federale ed è concesso il diritto di fregiarsi del distintivo di campioni nazionali fino alla disputa dei Campionati successivi.
2. Altri premi e riconoscimenti possono essere assegnati dalla F.I.T. e dagli affiliati organizzatori dei Campionati.

Art. 3 - Data e località di svolgimento

1. Le date e le località di svolgimento dei Campionati vengono annualmente stabilite dal Consiglio federale e rese note entro il mese di marzo.
2. Durante il periodo di svolgimento dei Campionati non sono, di regola, autorizzate altre manifestazioni nazionali per i settori e le classifiche dei giocatori cui i Campionati stessi sono riservati.

⁽¹⁾ modificato con Atti ufficiali n. 1/2002

Art. 4 – Ammissione ⁽²⁾

1. Ai Campionati sono ammessi a partecipare soltanto i giocatori di cittadinanza italiana con tessera agonistica, secondo le modalità di seguito stabilite per ciascun Campionato.
2. I Comitati regionali, nei termini fissati dalla Commissione campionati e classifiche, trasmettono alla F.I.T. gli elenchi dei giocatori da ammettere ai Campionati per under 16, 14, 12 e di terza categoria.
3. La F.I.T. trasmette agli affiliati che organizzano i vari Campionati individuali gli elenchi completi dei giocatori ammessi.
4. Il Giudice arbitro del Campionato procede all'appello ("check-in") dalle ore 16 (sedici) del giorno precedente alle ore 9 (nove) del giorno di inizio del rispettivo Campionato e inserisce nel tabellone soltanto i giocatori personalmente presenti.
5. La F.I.T. comunica una lista delle teste di serie mediante la quale (sulla base dei presenti) il Giudice arbitro compila il tabellone.

Art. 5 – Iscrizioni ⁽³⁾

1. Le modalità e le quote di iscrizione per la fase nazionale sono annualmente stabilite dal Consiglio federale.
2. Le iscrizioni ai Campionati che prevedono una prima fase di selezione regionale e quelle al Campionato regionale under 18 sono regolate dai Comitati regionali competenti.

Art. 6 - Modalità di disputa ⁽⁴⁾

1. Le prove dei Campionati si disputano ad eliminazione diretta, con tabellone d'estrazione ed eventuale qualificazione **o con tabellone di selezione.**
2. La determinazione del numero delle teste di serie e la loro scelta sono di competenza della F.I.T., che può anche non tener conto della classifica federale.
3. All'organizzazione della prima fase di selezione regionale, per i Campionati che la prevedono, provvedono direttamente i competenti Comitati regionali, nei termini annualmente fissati dal Consiglio federale.

⁽²⁾ modificato con Atti ufficiali n. 1/2002

⁽³⁾ modificato con Atti ufficiali n. 1/2002

⁽⁴⁾ modificato con Atti ufficiali nn. 10-11-12 del 15 dicembre 2002

Art. 7 - Limite degli incontri

1. Le prove di tutti i Campionati si disputano al meglio di tre partite (due partite su tre), con applicazione della regola del tie-break in tutte le partite.
2. Nei Campionati dei settori under 14 ed under 12, si applica il sistema di punteggio “senza vantaggi”.⁽⁵⁾

Art. 8 - Campionato nazionale di prima categoria ⁽⁶⁾

1. Al Campionato sono ammessi a partecipare:
 - a) i giocatori di prima categoria;
 - b) i giocatori giunti alle semifinali del Campionato nazionale di seconda categoria;
 - c) il vincitore del Campionato nazionale under 16.
2. Il Consiglio federale può annualmente stabilire criteri per l'ammissione di ulteriori giocatori.
3. A modifica di quanto stabilito dal Regolamento tecnico sportivo,⁽⁷⁾ un giocatore non può essere chiamato a disputare, nel corso della stessa giornata, semifinale e finale.

Art. 9 - Campionato nazionale di seconda categoria

1. Al Campionato sono ammessi a partecipare:
 - a) i giocatori di seconda categoria;
 - b) i giocatori giunti alle semifinali della fase nazionale del Campionato di terza categoria.
3. Un giocatore non può essere chiamato a disputare più di due singolari nella stessa giornata.

Art. 10 - Campionato nazionale di terza categoria

1. Al Campionato sono ammessi a partecipare i giocatori di terza e quarta categoria, secondo le modalità previste nei successivi articoli 18, 19 e 20.
4. Un giocatore non può essere chiamato a disputare più di due singolari nella stessa giornata.

⁽⁵⁾ comma aggiunto con Atti ufficiali n. 5-6-7 del 31 luglio 2002

⁽⁶⁾ modificato con Atti ufficiali n. 1/2002 e n. 10-11-12 del 15 dicembre 2002

⁽⁷⁾ v. l'articolo 30 a pag....

Art. 11 - Campionato nazionale under 16 ⁽⁸⁾

1. Al Campionato sono ammessi i giocatori che, al 1° gennaio dell'anno in corso, hanno compiuto il 14°, ma non il 16° anno di età (under 16), secondo le modalità previste nei successivi articoli 18, 19 e 20.
5. A partire dalle semifinali, un giocatore non può essere chiamato a disputare più di un incontro di singolare nella stessa giornata.

Art. 12 - Campionato nazionale under 14 ⁽⁹⁾

1. Al Campionato sono ammessi i giocatori che, al 1° gennaio dell'anno in corso, hanno compiuto il 12°, ma non il 14° anno di età (under 14), secondo le modalità previste nei successivi articoli 18, 19 e 20.
6. A partire dalle semifinali, un giocatore non può essere chiamato a disputare più di un incontro di singolare nella stessa giornata.

Art. 13 - Campionato nazionale under 12 ⁽¹⁰⁾

1. Al Campionato sono ammessi i giocatori che, al 1° gennaio dell'anno in corso, hanno compiuto il 10°, ma non il 12° anno di età (under 12), secondo le modalità previste nei successivi articoli 18, 19 e 20.
7. A partire dalle semifinali, un giocatore non può essere chiamato a disputare più di un incontro di singolare nella stessa giornata.

Art. 14 - Campionato nazionale over 35 maschile ⁽¹¹⁾

1. Al Campionato sono ammessi i giocatori che, al 1° gennaio dell'anno in corso, hanno compiuto il trentaquattresimo anno di età (over 35).
8. A partire dalle semifinali, un giocatore non può essere chiamato a disputare più di un incontro di singolare nella stessa giornata.

Art. 15 - Campionato nazionale veterani ⁽¹²⁾

1. Al Campionato sono ammessi i giocatori che, al 1° gennaio dell'anno in corso, hanno compiuto:
 - a) il quarantaquattresimo anno di età, per gli uomini;

⁽⁸⁾ rinumerato con Atti ufficiali n. 1/2002

⁽⁹⁾ rinumerato con Atti ufficiali n. 1/2002

⁽¹⁰⁾ rinumerato con Atti ufficiali n. 1/2002

⁽¹¹⁾ rinumerato con Atti ufficiali n. 1/2002

⁽¹²⁾ rinumerato con Atti ufficiali n. 1/2002

- b) il trentanovesimo anno di età, per le donne.
9. A partire dalle semifinali, un giocatore non può essere chiamato a disputare più di un incontro di singolare nella stessa giornata.

Art. 16 - Campionato regionale under 18 ⁽¹³⁾

1. Al Campionato sono ammessi i giocatori che, al 1° gennaio dell'anno in corso, hanno compiuto il 16°, ma non il 18° anno di età (under 18).
2. I Comitati regionali hanno la facoltà di limitare la partecipazione ai soli giocatori di terza e quarta categoria.

Art. 17 - Durata dei Campionati

1. Quando un Campionato non può concludersi entro la data fissata per cause di forza maggiore, i partecipanti sono, comunque, tenuti a rimanere a disposizione fino al termine del Campionato stesso.

Art. 18 - Parametri di ammissione ⁽¹⁴⁾

1. Ciascuna regione ha diritto di ammettere almeno un giocatore e una giocatrice a ciascun Campionato individuale (con esclusione di quelli di prima e di seconda categoria e dei settori over 35 e veterani), senza riguardo al numero di squadre iscritte nel rispettivo Campionato a squadre.
2. Fatto salvo il limite minimo di cui al comma precedente, il numero complessivo dei giocatori o delle giocatrici che ciascuna regione può ammettere ai Campionati individuali di terza categoria e dei settori under 16, 14 e 12 è in proporzione al numero delle squadre ammesse, per tale regione, alla fase nazionale dei relativi Campionati a squadre, con le seguenti misure:
- a) per la terza categoria maschile, due per ogni squadra qualificata al tabellone nazionale da 48 posti della serie C;
 - b) per la terza categoria femminile, quattro per ogni squadra qualificata al tabellone nazionale da 24 posti della serie C;
 - c) per i settori under 16 e under 14, due per ogni squadra qualificata direttamente al tabellone nazionale da 24 posti;
 - d) per il settore under 12, uno per ogni squadra qualificata al tabellone nazionale da 24 posti.

⁽¹³⁾ inserito con Atti ufficiali n. 1/2002

⁽¹⁴⁾ modificato con Atti ufficiali n. 1/2002

Art. 19 - Modalità di selezione

1. Per la selezione dei giocatori da ammettere ai Campionati individuali, ogni Comitato regionale può adottare uno dei seguenti criteri:
 - a) qualificazione sulla base di un solo torneo;
 - b) qualificazione sulla base di una serie di tornei.

Art. 20 - Ammissioni speciali ⁽¹⁵⁾

1. In aggiunta al numero di cui al precedente articolo 18 ed esonerati dalla selezione regionale, sono ammessi:
 - a) ai Campionati under 16, 14 e 12, i giocatori di prima e di seconda categoria;
 - b) ai Campionati di terza categoria e dei settori under 16, 14 e 12, i giocatori designati dal Settore tecnico nazionale.

Art. 21 - Attribuzione dei voti

1. Danno diritto all'attribuzione di voti all'affiliato di appartenenza i risultati conseguiti nei Campionati nazionali individuali - fase nazionale, così come previsto dallo Statuto.⁽¹⁶⁾

Art. 22 - Rinvio

1. Per quanto non diversamente stabilito e per quanto non previsto dal presente Regolamento, i Campionati seguono le norme del Regolamento tecnico sportivo e quelle del Regolamento organico,⁽¹⁷⁾ in quanto applicabili.

Art. 23 - Altre gare

1. In occasione dei Campionati e nell'ambito della stessa manifestazione, può essere autorizzata la disputa di altre gare di singolare limitato o di doppio.

⁽¹⁵⁾ modificato con Atti ufficiali n. 3-4-5 del 2001 e n. 1/2002

⁽¹⁶⁾ v. l'articolo 14 a pag.

⁽¹⁷⁾ il Regolamento organico è riportato a pag. ed il Regolamento tecnico sportivo a pag.

